



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

REGOLAMENTO

PER ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDO DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART.91, COMMA 2, DEL D.LGS. N.163/2006

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo e incarichi connessi, di importo stimato inferiore a 100.000 euro.
2. L'Albo sarà utilizzato dall'Amministrazione allo scopo di affidare - ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 per la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonché per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse.
Gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento di idonee procedure così come disciplinate dal vigente codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006) ed esclusivamente nei casi in cui non sia possibile prioritariamente l'utilizzo di risorse interne.
I predetti incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente, l'espletamento della direzione dei lavori, le attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, le altre prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché i collaudi.
L'iscrizione all'Albo vale esclusivamente per le categorie di servizi indicate al successivo art. 2.
3. Con la formazione dell'Albo l'Amministrazione intende perseguire gli obiettivi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 91, comma 2, e all'art. 120, comma 2 bis, D.lgs. 163/2006.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non ricorrere ai professionisti iscritti all'Albo, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
 - nei casi in cui risulti possibile l'utilizzo di risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità tecnica;
 - quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo;
 - qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

Articolo 2 - Composizione Albo

1. L'Amministrazione ha individuato, sulla base dell'esperienza degli ultimi anni, delle categorie di servizi tecnici di uso comune in ambito universitario e, di conseguenza, ha predisposto l'istituzione di un Albo Professionisti che risulti così articolato:
 - SEZIONE I - Attività di progettazione
 - SEZIONE II - Direzione lavori



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza
 - SEZIONE IV - Collaudo
 - SEZIONE V - Attività tecniche connesse
2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie di servizi tecnici così come elencate nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.

Articolo 3 -Modalità di iscrizione all'Albo

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati a:
 - **liberi professionisti singoli o associati**, ivi compresi - con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente;
 - **società di ingegneria**, come definite all'art. 90, comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - **raggruppamenti temporanei** costituiti tra i soggetti di cui sopra;
 - **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria** (di cui all'art. 90, comma 2, lettera a) e b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
2. E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.
3. I soggetti che intendono presentare domanda per l'inserimento nell'Albo dei Professionisti dovranno presentare istanza, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione, entro il termine indicato, allegando la documentazione prevista.

Articolo 4 - Formazione, gestione e aggiornamento dell'Albo

1. Le domande di iscrizione all'Albo, indirizzate al Magnifico Rettore e presentate nei termini previsti, saranno sottoposte all'esame della Divisione Attività legali - Ufficio Gare per Lavori edili e impianti, che verificherà il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo.
2. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nelle categorie di servizi di riferimento, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella Domanda di iscrizione, secondo l'ordine della data d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla data e al numero di protocollo attribuito dall'Ufficio Archivio dell'Università.
3. La capacità contrattuale sarà pari:
 - all'indicazione del fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi in relazione alle prestazioni per cui si chiede l'iscrizione all'Albo. Si farà riferimento all'importo dichiarato nel Modello per la dichiarazione del fatturato specifico allegato all'istanza di iscrizione.
4. L'elenco avrà validità per il triennio 2013/2016 e sarà aggiornato nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Per il triennio successivo al 2016, verrà pubblicato un nuovo avviso per la formazione di un nuovo elenco che terrà conto di eventuali aggiornamenti del Codice dei Contratti (D.Lgs.163/2006) e relativo regolamento.

5. Le verifiche e gli aggiornamenti semestrali, nonché l'esame delle nuove domande, saranno effettuate dal Capo Divisione Attività legali di intesa con i Capi Divisione interessati.
6. Entro il **30 novembre** di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Albo, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da un'autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati;
7. Le nuove domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo. Le nuove domande pervenute entro il 30 novembre di ogni anno, nonché le conferme dell'iscrizione da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione.
8. In occasione dell'invito ad una procedura negoziata, l'idoneità del professionista è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Albo.
9. In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
10. Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

Articolo 5 - Utilizzazione dell'Albo

1. La scelta dei professionisti da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data d'iscrizione.
Il numero dei professionisti invitati a presentare la propria offerta in occasione di ogni procedura in economia varierà in base al numero dei professionisti iscritti in ogni categoria e, se del caso, in ogni tipologia di servizi, ed in base alla tipologia del servizio eseguito, secondo il seguente schema:
 - numero di iscritti nella categoria di servizi sino a 15: per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 5 professionisti se in possesso dei prescritti requisiti
 - numero di iscritti nella categoria di servizi sino a 25: per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 8 professionisti se in possesso dei prescritti requisiti
 - numero di iscritti nella categoria di servizi superiore a 25: per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 10 professionisti se in possesso dei prescritti requisiti.
2. In ogni caso, qualora il professionista individuato attraverso il criterio della rotazione, non fosse in possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per l'affidamento specifico, si procederà allo scorrimento del turno di rotazione in favore del professionista successivo all'interno della categoria di servizi interessata, con l'obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrattare.

Articolo 6 - Cancellazione dall'Albo dei professionisti

1. La cancellazione dei professionisti dall'Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- a) allo scadere dell'anno solare, qualora non pervenga, entro il 30 novembre di ogni anno (successivo a quello di iscrizione), la richiesta di conferma di iscrizione;
 - b) qualora non permangano i requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
 - c) nel caso in cui i professionisti invitati non presentino per due volte consecutive offerta o presentino offerte per le quali l'Amministrazione rilevi gravi anomalie;
 - d) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione.
2. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei professionisti potrà essere altresì adottato su motivata proposta degli Uffici competenti.
 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione dei professionisti cancellati.

Articolo 7 - Facoltà insindacabile dell'Amministrazione

Resta inteso che l'iscrizione all'Albo dei professionisti interessati non costituisce alcun impegno per l'Ateneo di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie di servizi per le quali è richiesta l'iscrizione.

L'Università, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che venga garantito un minimo di inviti ai professionisti iscritti all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se procedere all'indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

Articolo 8 - Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.